



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI

VIALE ALDO MORO, n. 9 – 07020 MONTI

C.M. SSIC83000R – C.F.: 91021460901 Tel.

078944423 – 0789449233

e-mail: ssic83000r@istruzione.it – PEC: ssic83000r@pec.istruzione.it

Circ. n. 105

ISTITUTO COMPRENSIVO - -MONTI
Prot. 0001973 del 21/03/2023
I (Uscita)

Monti, 21/03/2023

A tutto il personale
Al sito web
Al DSGA

Oggetto: Disposizioni Organizzative Relative Alla Vigilanza Sugli Alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 D.lgs. 165/2001;

VISTI gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;

VISTI gli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione dicui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n.312.

VISTO l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007

VISTA la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici));

VISTO l'art. 19 del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza.

DISPONE

la seguente direttiva in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza:

VIGILANZA INSEGNANTI

L'obbligo di vigilanza degli insegnanti, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio; si estende all'attività scolastica in genere (**compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o nelle aree di pertinenza**) e quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto ma riguarda l'intero arco temporale in cui gli studenti si trovano sotto il loro controllo. La condotta degli studenti è quindi responsabilità di tutti i docenti sia per prevenire, sia per interrompere

comportamenti irregolari.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, in via straordinaria, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dagli alunni, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

INGRESSO DEGLI STUDENTI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Si sottolinea la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

I collaboratori scolastici sono tenuti alla sorveglianza durante l'ingresso, negli spazi comuni e durante l'uscita degli studenti.

I collaboratori scolastici vigilano, altresì, i corridoi e le scale eventualmente presenti nel plesso scolastico, in cui transitano gli alunni durante l'ingresso.

Gli insegnanti, attendono gli alunni negli spazi scolastici, nei saloni, nei corridoi o in prossimità delle rispettive attività didattiche, in base all'articolazione degli ambienti di ciascun plesso scolastico.

I docenti che volessero proporre attività didattiche in spazi esterni di pertinenza della scuola, qualora rilevassero situazioni anche di potenziale pericolo devono interrompere l'attività e rimodularla altrove, in sicurezza. Durante l'attività negli spazi esterni, i docenti fanno sì che gli studenti stazionino sempre entro il campo visivo dei docenti stessi.

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico. In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui assumerà servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico deve provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.

L'insegnante uscente, anche con l'ausilio del collaboratore scolastico si accerterà che gli studenti non lascino l'aula in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti dell'ultima ora di lezione accompagneranno gli alunni fino all'uscita.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI

L'uscita dalla scuola e dalle aule, così come l'ingresso degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA.

L'uscita dall'edificio scolastico dovrà avvenire in modo ordinato sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nella sorveglianza al momento dell'uscita.

Tutti gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia e quelli della Scuola secondaria 1° grado non autorizzati all'uscita autonoma (Legge n. 172/2017) dovranno essere consegnati direttamente al genitore o a un maggiorenne formalmente delegato.

NON E' ASSOLUTAMENTE CONSENTITA LA CONSEGNA DEI MINORI A PERSONE DIVERSE DAI GENITORI O DAI DELEGATI DEI GENITORI.

Si ricorda che tutta la documentazione relativa alle deleghe per il ritiro degli alunni deve essere scrupolosamente ritirata e conservata correttamente in spazi chiusi a chiave.

INTERVALLO all'interno e negli spazi esterni

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Durante gli intervalli, i docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, potranno in atto misure organizzative e disciplinari atte ad evitare pericoli. Per prevenire possibili incidenti ed evitare eventuali attribuzioni di responsabilità la vigilanza deve rispettare le seguenti indicazioni:

- il personale docente e non docente dovrà controllare tutti gli spazi interessati prestando la massima attenzione;
- si dovrà prontamente intervenire per scoraggiare negli studenti tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti;
- si dovrà porre particolare attenzione alla vigilanza nei confronti di studenti che manifestino specifici comportamenti che dovranno essere portati all'attenzione del Consiglio di Classe.

In via generale i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni. Nello specifico, se è previsto il cambio dall'orario delle lezioni, durante la suddetta pausa sarà il docente dell'ora precedente a sorvegliare sulla classe. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione di vigilanza con i relativi obblighi ad altro collega o al collaboratore scolastico.

USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. **Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).** Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici prima dell'inizio delle lezioni o alla fine delle stesse. **Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.**

USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il PC e lo SMARTPHONE in modo corretto e

coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola;

- rispettare i Regolamenti dei luoghi laboratoriali.

In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente alla Dirigente scolastica.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita.

I collaboratori scolastici:

- coadiuvano i docenti nella vigilanza all'ingresso e all'uscita delle lezioni;
- sono facilmente reperibili per qualsiasi evenienza e a tal proposito non si allontanano dalla postazione nel corridoio se non per le fotocopie o se chiamati dai docenti;
- comunicano tempestivamente al referente o al Collaboratore della Dirigente, anche per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, l'eventuale assenza del docente dall'aula per evitare che rimanga incustodita;
- vigilano sulla sicurezza e sull'incolumità degli studenti, in particolare all'ingresso, durante l'intervallo, negli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali;
- impediscono che gli studenti possano svolgere azioni di disturbo nei corridoi; si accertano che le persone presenti nella scuola siano autorizzate all'ingresso e impediscono che le persone non autorizzate circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- prestano servizio nella postazione assegnata;

I collaboratori scolastici che accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA e al Dirigente. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga.

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

RITARDI DEL PERSONALE – RESPONSABILITA'

Nel sottolineare che è essenziale osservare il proprio orario di servizio per non incorrere in responsabilità di tipo penale e amministrativo per danni occorsi agli studenti per mancata vigilanza, si invita il personale, in caso di ritardo imprevisto a dare immediata comunicazione alla scuola, precisando il turno di lavoro e, per il personale docente, la classe in cui presta servizio al fine di una riorganizzazione del servizio e della vigilanza per la classe temporaneamente scoperta.

Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non per causa di forza maggiore e avvisando preventivamente la Dirigente o il Collaboratore o il referente di plesso e ricevendone esplicita autorizzazione.

INFORTUNI E MALORI

I docenti e il personale ATA sono tenuti a non fare mancare una scrupolosa ed assidua sorveglianza per prevenire gli infortuni. In caso di infortunio il docente che ha in carico lo studente ha il dovere di intervenire immediatamente chiedendo eventualmente ausilio al collaboratore scolastico. Nel caso di malore o di incidente di una certa gravità si avviserà immediatamente, tramite la segreteria

o autonomamente, la famiglia e il 112. **E' sempre e comunque necessario avvisare gli esercenti la patria potestà del minore anche nel caso di malessere o infortunio di lieve entità.**

In caso di malessere o infortunio, di qualunque entità, è obbligo darne comunicazione all'ufficio di direzione. La denuncia (relazione), curata dal docente che aveva in carico lo studente, va consegnata, al più tardi, il giornodopo l'evento dannoso.

INGRESSO DI ESTRANEI NELLA SCUOLA

E' fatto obbligo al personale ausiliario di vietare l'ingresso alla scuola agli estranei non autorizzati. Se tale vigilanza, per qualsiasi motivo, fosse disattesa, è compito del docente garantirne il rispetto invitando la persona in questione all'uscita dall'edificio scolastico. Inoltre i collaboratori scolastici cureranno il rispetto degli orari anche da parte dell'utenza della segreteria amministrativa e della segreteria didattica permettendo l'accesso ai locali esclusivamente negli orari stabiliti.

DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO

Si precisa che all'interno di ogni plesso l'insegnante referente esercita, in assenza e su delega del Dirigente, funzioni di coordinamento. Tutto il personale è quindi tenuto all'osservanza delle disposizioni, preventivamente condivise con la Dirigente e con i suoi collaboratori, impartite dal responsabile del plesso.

Confidando nella più ampia collaborazione e condivisione di intenti si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Simona Maria Murgia